



COMUNE DI VEGLIE

(Provincia di Lecce)

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL

1. SETTORE AFFARI LEGALI E SERVIZI DEMOGRAFICI

SERVIZIO Contenzioso

Numero 193 Settoriale del 30/12/2025

Numero 1099 Reg. Generale del 30/12/2025

OGGETTO: GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE DI LECCE N. R.G. 6426/2023. AFFIDAMENTO INCARICO CONSULENTE MEDICO DI PARTE NELL'INTERESSE DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA

L'anno 2025 il giorno 30 del mese di DICEMBRE, nel proprio Ufficio presso la Sede Municipale, il sottoscritto **Avv. Anna Maria MARASCO**, Responsabile del 1. SETTORE AFFARI LEGALI E SERVIZI DEMOGRAFICI - Servizio Contenzioso:

Visti:

- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il decreto sindacale di attribuzione della responsabilità del Settore;
- l'adempimento ex art. 48 bis del DPR 602/73 introdotto dal L. 286/2006;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, che nella fase preventiva di formazione del presente atto si è eseguito idoneo controllo di regolarità amministrativa e che, con la firma apposta in calce all'originale del presente atto, se ne attesta, anche, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Premesso che:

- il Comune di Veglie è costituito, in qualità di parte convenuta, nel giudizio civile pendente innanzi al Tribunale di Lecce R.G. 6426/2023 promosso dalla sig.ra Q.S. con atto di citazione acquisito al prot. dell'Ente al n. 14786/2023;

- il legale incaricato dall'Ente avv. Gabriele Muci ha comunicato che controparte ha chiesto ed ottenuto l'ammissione di CTU medico - legale sul minore individuato nella persona del dott. CTU Garzya;

Dato atto che si è ritenuto opportuno e necessario al fine di tutelare e sostenere efficacemente le ragioni difensive dell'Ente, avvalersi un Consulente Tecnico di Parte, che partecipi alle operazioni ed accertamenti peritali richiesti dal Giudice, compiendo tutti gli atti annessi e/o connessi il mandato;

Visti :

–l'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;

- il principio secondo cui la c.d. "consulenza tecnica" in processo è stata ricondotta dalla Cassazione (Sezione I, sent. 17953 dell'08.09.2005) tra le spese processuali; in particolare, anche la Corte dei Conti (2009) ha ricondotto l'incarico del Consulente tecnico di parte nella categoria dei "Servizi Legali", contemplata dapprima nel previgente Codice degli Appalti di cui al D.Lgs. n. 163/2006, poi confermato nel successivo Codice di cui al D.Lg.s 50/2016 e tutt'ora;

Rilevato che gli incarichi riconducibili alla sede processuale erano già esclusi (Corte dei Conti, Sezioni Riunite di Controllo, linee guida 2005, deliberazione 6/CONTR/0 del 15.02.2005) dalla disciplina restrittiva per gli incarichi in generale, indicazioni poi riprese nella deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Autonomie, afferente la normativa dettata dalla legge finanziaria 2008 (delibera6/AUT/2008);

Dato atto che, in virtù del combinato disposto degli artt. 13 e 56 del D.Lgs. n. 36/2023, gli affidamenti di incarichi di servizi legali e connessi (tra i quali rientra, appunto, la nomina del Consulente Tecnico di Parte) in procedimenti giudiziari non si applicano le disposizioni del Codice degli Appalti Pubblici relativi ai settori ordinari, restando tuttavia detti affidamenti sottoposti ai principi fondamentali di cui agli articoli 1, 2 e 3, ovvero il principio del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato;

Considerato, dunque, che l'incarico di C.T.P. costituisce appalto di servizi legali e che pertanto l'impegno di spesa derivante dal conferimento dello stesso,

Richiamati:

- l'art. 17, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. In caso di

affidamento diretto, l'atto di cui al periodo precedente individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico – finanziaria e tecnico – professionale

l'art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, il quale prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore ad € 140.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023, il quale definisce all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

Atteso che è stato all'uopo interpellato il dott. Marcello Mazzotta, medico ortopedico specializzato in traumatologia C.F. **MZZMCL69R28E506X** individuato, nel rispetto dei principi, della fiducia e dell'accesso al mercato di cui agli artt. 1, 2 e 3 del D.Lgs. n. 36/2023, quale professionista di adeguata competenza nella specifica materia da cui trae origine il presente contenzioso, il quale si è reso disponibile ad effettuare le prestazioni richieste per il corrispettivo onnicomprensivo di €. 450,00;

Richiamato l'art. 17, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023, il quale stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al periodo precedente individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico – finanziaria e tecnico – professionale ;

Richiamato, altresì :

l'art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, il quale prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore ad € 140.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023, il quale definisce all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice"

Tenuto conto che la specifica tipologia del servizio di cui si tratta, che si sostanzia in affidamento di incarico di Consulenza Tecnica di Parte, rientrante nella fattispecie dei "servizi legali" in procedimenti giudiziari, come tale escluso dalle disposizioni del Codice degli appalti pubblici relative ai settori ordinari, in applicazione degli artt. 13 e 56 del D.Lgs. n. 36/2023, si acquisisce il CIG meri fini degli oneri di tracciabilità;

Dato atto che, per l'effetto, si è provveduto a generare il seguente CIG B9D3BACCA1

DETERMINA

1. **Dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **Di affidare** l'incarico di Consulente Tecnico di Parte nel procedimento pendente innanzi al Tribunale di Lecce n. R.G. 6426/23 , nel quale il Comune di Veglie risulta costituito in qualità di convenuto, al dott. Marcello Mazzotta , in premessa generalizzato;
3. **Di impegnare** la somma onnicomprensiva pari ad 450,00 al lordo della ritenuta d'acconto, sul cap. 252.1 , p.f. 1.03.02.11.006, progr. 01.11;
4. **Di trasmettere** il presente atto al Responsabile del Settore Economico finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui alla normativa vigente.

Il presente documento approvato viene sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Avv. Anna Maria MARASCO

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000 (T.U. Enti Locali).

<i>Impegni di spesa</i>									
<i>Anno</i>	<i>T</i>	<i>F</i>	<i>S</i>	<i>I</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Art.</i>	<i>Importo</i>	<i>N.Imp</i>	<i>N.Sub</i>
2025	1				252	1	450,00	1695	

Veglie, lì 30/12/2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott. Cosimo ALEMANNO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 2112

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 31/12/2025 al 15/01/2026 all'Albo Pretorio del Comune.

Veglie, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.